



**Ordinanza municipale
concernente le tariffe
delle prestazioni del
corpo civici pompieri
a favore di terzi,
relativamente alla
posa ed alla gestione
di sistemi di sicurezza
per l'accesso agli
stabili**

Indice

Art. 1	2
Art. 2	2
Art. 3	2
Art. 4	2
Art. 5	2
Art. 6	2
Art. 7	3

Il Municipio di Bellinzona, conformemente agli art. 107 cpv. 4, 116 cpv. 2 e 192 della Legge organica comunale, all'art. 39 cpv. 1 lett r) del Regolamento d'applicazione della LOC, agli art. 118 cpv. 1 e 120 cpv. 2 del Regolamento comunale della Città di Bellinzona ed all'art. 24 del Regolamento del Corpo civici pompieri,

ordina:

Art. 1

¹In caso di allarme, per poter accedere celermente agli stabili e alle infrastrutture in cui sono installati impianti di rilevamento incendi e/o impianti automatici di spegnimento, il Corpo pompieri si è dotato di un sistema di accesso di sicurezza che consente di aprire con un'unica chiave (chiave principale) i cilindri -posati dal richiedente a sue spese- in cui sono contenute le chiavi del rispettivo stabile.

²Al fine di evitare abusi, il sistema d'accesso è concepito in modo da poter stabilire in ogni momento chi e quando, fra i responsabili di picchetto pompieri, ha prelevato la chiave principale.

³Di ogni stabile dotato di sistema d'accesso di sicurezza il Corpo pompieri tiene, coordinandolo con la Polizia cantonale, un elenco aggiornato dei responsabili da contattare in caso di chiamata per un allarme.

⁴I diritti ed i doveri del richiedente e del Corpo pompieri relativi al sistema di sicurezza posato sono regolati da una convenzione che dev'essere controfirmata da entrambe le parti.

Art. 2

La posa di sistemi di accesso di sicurezza non è obbligatoria.

Art. 3

¹Le prestazioni iniziali del Corpo pompieri per consentire la posa corretta del cilindro comprendono uno o più sopralluoghi, una o più riunioni con il richiedente, la stesura della convenzione e la codifica del cilindro con relativo collaudo di funzionamento.

²Le prestazioni successive consistono in una verifica annuale del corretto funzionamento del cilindro e nella tenuta a giorno della relativa cartoteca.

Art. 4

Le prestazioni del Corpo pompieri, che vengono addebitate al richiedente, sono fatturate a forfait per ogni singolo cilindro posato, applicando le seguenti tariffe:

- il primo anno, fr. 400.- per le prestazioni menzionate all'art. 3 cifra 1;
- ogni anno successivo alla posa, fr. 300.- per le prestazioni di cui all'art. 3 cifra 2.

Art. 5

Nel caso in cui un singolo richiedente posi più di 4 cilindri, anche in località discoste tra loro, saranno applicate per ogni cilindro le tariffe seguenti:

- il primo anno, fr. 400.- per le prestazioni menzionate all'art. 3 cifra 1;
- ogni anno successivo alla posa, fr. 200.- per le prestazioni di cui all'art. 3 cifra 2.

Art. 6

Nel caso in cui il richiedente fosse uno dei Comuni convenzionati con Bellinzona per la gestione del Corpo pompieri si applicano le tariffe previste dall'art. 5, indipendentemente dal numero di cilindri posati.

Art. 7

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore con la sua pubblicazione e abroga ogni precedente disposizione in materia.

Adottata con risoluzione municipale no. 1185 del 5 novembre 2008

In pubblicazione all'albo comunale dal 7 novembre 2008 al 21 novembre 2008

In vigore dal 22 novembre 2008